

Noleggio occasionale di unità da diporto

Cosa fare per la comunicazione di noleggio in forma occasionale dell'unità da diporto.

Cos'è

L'articolo 49 bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concedere le unità da diporto in noleggio in forma occasionale.

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali, non costituisce “uso commerciale dell'unità”, non può avere una durata superiore a 42 giorni e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%. La scelta comporta, in ogni modo, l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.

Per poter effettuare il noleggio occasionale è necessario darne comunicazione alle Capitanerie di porto e all'Agenzia delle Entrate. Oltre ai documenti ordinariamente previsti per la navigazione, in caso di attività di noleggio dovranno essere tenuti a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione degli Organi di controllo,:

- copia della comunicazione di effettuazione di noleggio, con le relative ricevute di trasmissione;
- copia del contratto di noleggio;
- documentazione assunzione relativa al personale impiegato a bordo.

A chi è rivolto

Possono praticare il noleggio occasionale i titolari di unità da diporto (navi e imbarcazioni), persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione e gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali.

Per la condotta delle imbarcazioni è sempre richiesto il possesso della **patente nautica da almeno tre anni** mentre per la condotta delle navi da diporto è richiesto il possesso del previsto titolo professionale marittimo.

Quanto tempo occorre

L'attività di noleggio occasionale potrà essere esercitata dal momento delle avvenute comunicazioni agli Enti previsti (Capitanerie di porto, Agenzia delle Entrate).

Come presentare la domanda

La comunicazione di noleggio occasionale va effettuata presso la Capitaneria di porto / Ufficio circondariale marittimo / Ufficio locale marittimo territorialmente competente per il porto ove l'unità da diporto opera o staziona.

Per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la [comunicazione](#) compilata e sottoscritta deve essere trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato ".pdf", ".gif", ".tiff" o ".jpg") a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella(non PEC): dc.ti.noleggio@agenziaentrate.it.

Nel caso venga utilizzata, per l'invio, una casella di posta elettronica certificata (PEC), è opportuno verificare, prima dell'invio della comunicazione, che questa accetti o permetta di inoltrare ad altra casella, i messaggi trasmessi da una casella non PEC. In caso contrario le ricevute di trasmissione della comunicazione, seppur inviate, non saranno a disposizione dell'utente, per mancata consegna.

Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Come dichiarare i proventi

La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.

Come documentare i proventi

Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale all'imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):

- l'originale del modello di comunicazione (in attesa dell'attivazione della procedura)

- la ricevuta dell'invio del modello all'Agenzia delle Entrate
- i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio occasionale effettuata.

Come versare l'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 (codice tributo "1847", istituito con la [risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2014 - pdf](#)).